



COMUNE DI POGLIANO MILANESE **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

003 - AREA AFFARI GENERALI **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REG. GEN. 90

Data: 19/03/2021

OGGETTO: Proroga assunzione con profilo professionale di “Operatore Inserviente” Categoria A, assegnata all’Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido, con incarico a tempo pieno e determinato per il periodo 21/03/2021-31/03/2021.

LA RESPONSABILE

RICHIAMATE le seguenti proprie Determinazioni:

- n. 205 del 25.07.2019, con la quale si assumeva la Sig.ra Giorgio Marinella, con incarico a tempo parziale (25 ore settimanali) e determinato (n. 6 mesi), in qualità di “Operatore Inserviente” Categoria A, dal 01/09/2019 al 29/02/2020, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Dipendente matricola n. 609);
- n. 40 del 27.02.2020, con la quale si prorogava per la prima volta la predetta assunzione, a tempo parziale e determinato, in qualità di “Operatore Inserviente” Categoria A, dal 01/03/2020 al 31/08/2020 (pari a n. 6 mesi), per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Dipendente matricola n. 609);
- n. 240 del 31.08.2020, con la quale si prorogava per la seconda volta la citata assunzione, a tempo parziale e determinato, in qualità di “Operatore Inserviente” Categoria A, dal 01/09/2020 al 20/03/2021 (pari a n. 6 mesi e 20 giorni), per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Dipendente matricola n. 609);
- n. 403 del 30.11.2020, con la quale si trasformava il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, con profilo professionale di “Operatore Inserviente” Categoria A, dal 01/12/2020 al 20/03/2021 (pari a n. 3 mesi e 20 giorni), al fine di garantire i requisiti di esercizio dell’Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all’obbligo di compresenza del personale dipendente;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 8 del 18.02.2020, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 64 del 30/07/2020,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

con la quale è stata approvata la modifica programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, ed in particolare è stata autorizzata la proroga del contratto a tempo determinato e parziale in essere presso l'Asilo Nido Comunale;

- 94 del 22/10/2020, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, ed in particolare è stata approvata la modifica dell'incarico a tempo determinato con il profilo professionale di "Operatore Inserviente" Cat. A, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, assegnato al servizio Asilo Nido, come da richiesta della Responsabile dell'Area Socio-Culturale Prot. n. 9357 del 15/09/2020, a far tempo dal 01/01/2021 al 21/03/2021, oltre a prevedere che il Comune possa procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

VISTA la nota pervenuta in data 26/02/2021 e registrata al prot. 2263, con la quale la Responsabile dell'Area Socio-Culturale ha chiesto la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, con profilo professionale di "Operatore Inserviente" Categoria A, per far fronte ad esigenze temporanee nelle more della copertura del posto con personale di ruolo e al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente;

INTERPELLATO in proposito il dipendente che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta di posticipare la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in essere;

VISTE le seguenti disposizioni in materia di contratti a tempo determinato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii., che dispone: *"2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro."*;
- l'art. 19, comma 1, del D.Lgs.15/06/2015, n. 81, che testualmente recita: *"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi"*, tenuto conto che le disposizioni del D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018, non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto come stabilito all'art. 1, comma 3;
- l'art. 50, comma 6, lettera a) del CCNL 21/05/2018, il quale stabilisce che gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO che, alla luce del disposto normativo introdotto dall'art. 11, comma 4 bis, della Legge 144/2014 di conversione del D.L. 90/2014, le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., con la precisazione che comunque la spesa complessiva per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., formazione lavoro, somministrazione e lavoro accessorio, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (*v. deliberazione Corte dei Conti Puglia n. 174 del 09/10/2014 e deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 2 del 29/01/2015*);

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2020 e che l'attuale gestione dell'anno 2021 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio e al mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 *quater* della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017, per il triennio 2017/2019 per gli enti in condizione di dissesto (40 dipendenti / n. 8368 abitanti al 31/12/2020 = 1/209);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 24,15%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2019;
- ha adempiuto agli obblighi previsti sulla piattaforma BDAP del MEF;
- la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.= e che la spesa per lavoro flessibile dell'anno in corso non sarà superiore alla citata spesa per le medesime finalità, in applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 *alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, il quale stabilisce che le limitazioni ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006*;

ATTESO che il rapporto di lavoro con la Dipendente matricola n. 609 verrà risolto alla data del 20/03/2021, come previsto al punto 8) della citata Determinazione n. 73/2019 e che solo dopo tale data il posto inquadrato con il profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, da assegnare all'Asilo Nido sarà vacante a tutti gli effetti;

RILEVATO che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso alla terza proroga del contratto a tempo determinato in essere con la Sig.ra Giorgio, per ulteriori n. 10 giorni, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale cessato nelle more dello svolgimento della procedura di assunzione a tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente;

VISTO il vigente C.C.N.L. sottoscritto il 21/05/2018, che disciplina il rapporto di lavoro, che nella fattispecie è a tempo determinato e parziale;

VISTO in particolare l'Art. 19 del citato C.C.N.L. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro deve essere costituito e regolato con contratto individuale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli Artt. 88, 91, 92, 183 e il combinato disposto degli Artt. 107 e 109, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.M. 13/01/2021 che ha differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 12/01/2020, ad oggetto: *"Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio e piano esecutivo di gestione (parte contabile) – anno 2021"*;

D E T E R M I N A

1. Prorogare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono richiamate, l'assunzione a tempo determinato e pieno in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, per il periodo dal 21/03/2021 al 31/03/2021 (10 giorni) per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale cessato nelle more dello svolgimento della procedura di assunzione a tempo indeterminato e al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente.
2. Procedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018 e all'inquadramento dell'interessata nel profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido.
3. Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico, quantificata in complessivi € 560,00.=, oltre OO.RR. pari a €. 160,61.= e ad eventuali assegni famigliari se dovuti, da pagare alle scadenze e secondo le modalità stabilite con le norme legislative e regolamentari in vigore.
4. Imputare le suddette spese derivanti dal presente atto e relative al rapporto d'impiego di cui trattasi, nel modo seguente:
 - €. 560,00.= alla Missione 12.01.1.01/3670, alla voce: *"Stipendi ed altri assegni fissi al personale"* del Bilancio 2020/2022 – Esercizio provvisorio 2021;
 - €. 160,61.= alla Missione 12.01.1.01/3680, alla voce: *"Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori"*, del Bilancio 2020/2022 – Esercizio provvisorio 2021.

Capitolo	Missione–Programma Titolo–Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
3670	12.01.1.01	U.1.01.01.01.006			x			
3680	12.01.1.01	U.1.01.02.01.001			x			

5. Dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio